

Testo Unico Sicurezza Lavoro - Decreto Legislativo 81/2008

La recente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha imposto nuove procedure per realizzare la [sicurezza sui luoghi di lavoro con la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli interessati](#): in primo luogo i datori di lavoro, ma anche i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori.

Il nuovo decreto (Testo unico) emanato in Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 pubblicato sulla *GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108* in vigore dal 15 maggio 2008.

E' un testo ampio e complesso costituito da: 306 Articoli, 13 Titoli e 51 Allegati destinato a sostituire e abrogare il 626/94.

Esso si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e interessa tutti i lavoratori subordinati e i soggetti a essi equiparati.

Tra le principali novità del Testo Unico, si segnalano:

- ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo)
- ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94;
- comprende altre norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
- coordinamento delle attività di vigilanza
- finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche
- ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...)
- In-Formazione: allargata per varie figure: RLS, RLST, Preposti, ecc.

Con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 sono abrogati:

- ✓ il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (prevenzione infortuni)
- ✓ il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (lavoro nelle costruzioni)
- ✓ il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro), ad eccezione art. 64 (Ispezioni)
- ✓ il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (agenti chimici, fisici, biologici)
- ✓ il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Sicurezza e salute durante il lavoro)

- ✓ il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Segnaletica)
- ✓ il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Cantieri)
- ✓ il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Vibrazioni)
- ✓ l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 248/06 (lavoro nero e sicurezza)
- ✓ gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

Si riportano di seguito i principali soggetti destinatari della normativa.

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o chi ha la responsabilità dell'impresa o unità produttiva. Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è il dirigente a cui spettano i poteri di gestione.

Sono interessati:

- tutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza,
- società, anche in forma cooperativa, con soci lavoratori.

Dirigente

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il **preposto** segue la prestazione esecutiva e la realizzazione del programma di lavoro degli altri lavoratori. Esempi di tale figura sono: il caposquadra, il caporeparto, il capocantiere, il capoufficio e talvolta il lavoratore più anziano e più esperto.

Si evidenzia che gli obblighi discendenti dal D.Lgs. n. 81/2008 per il "**preposto**" altro non sono che "obblighi di responsabilità di posizione", derivanti da compiti direttivi di fatto esercitati dallo stesso, esattamente come è sempre stato

Lavoratore

Si intende per lavoratore:

- chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i lavoratori domestici)

- chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con contratto “atipico”: lavoratori “in somministrazione”; con “orario ridotto, modulato o flessibile”; a “progetto”, ecc.

Sono equiparati ai lavoratori:

- i soci lavoratori di cooperative;
- i soci lavoratori di società, anche di fatto;
- gli utenti di servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro con lo scopo di perfezionare le loro scelte professionali;
- i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di:
macchine; laboratori; apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere; agenti chimici; agenti fisici e biologici.

Tutti i lavoratori devono essere sottoposto a specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le nuove norme prevedono la presenza di alcuni soggetti aventi il compito di **collaborare** con il datore di lavoro nell'attività di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro.

Queste figure sono le seguenti:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- il Medico Competente
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- gli addetti alla gestione delle emergenze

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Responsabile

Si tratta di un organo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinato da un Responsabile.

La funzione principale di tale organo è quella di **collaborare con il datore di lavoro, con i dirigenti, i preposti, i lavoratori**, per migliorare il livello di sicurezza e salute in azienda, attraverso l'esercizio di attività di prevenzione, controllo ed informazione in merito ai fattori di rischio sul luogo di lavoro.

[Il Medico Competente](#)

La nuova normativa introduce anche la figura del “**Medico competente**” con il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria.

La **sorveglianza sanitaria** è effettuata solo nei casi previsti dalla normativa vigente, per esempio: lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti; addetti alle lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze tossiche o infettanti; lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, rumore, piombo e amianto; lavoratori esposti al rischio dei videoterminali, della movimentazione manuale dei carichi, degli agenti biologici e degli agenti cancerogeni.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda. Esso deve essere sottoposto a specifici corsi formativi.

Gli addetti alla gestione delle emergenze

Il Datore di lavoro nell'adottare le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori, deve in particolare designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di: prevenzione incendi; di evacuazione dei lavoratori; di pronto soccorso; di gestione dell'emergenza. Il personale componente la squadra di emergenza deve essere sottoposto a specifici corsi formativi.

E' disponibile on line il testo coordinato del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato a maggio 2013, con le disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al seguente indirizzo .

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20130527_testounico.aspx